



Ph.D Days
2019/20

V Edizione

“Per una ricerca di qualità”

#2 Incontro - *La proprietà intellettuale dei ricercatori universitari: diritto d'autore e brevetti*

Prof - Vincenzo Di Cataldo

Martedì 17 Marzo

Palazzo dell'Etna, Via San Nullo 5/i

Come lo stesso nome “ricercatore” indica, la ricerca è una delle attività istituzionali dei ricercatori universitari, in ogni settore. L'attività di ricerca consente ai ricercatori di realizzare delle opere, diverse da settore a settore, che vengono poste a conoscenza e a disposizione del pubblico tramite vari canali di comunicazione e di distribuzione. La valutazione di queste opere (e questo è ben noto ai ricercatori) svolge un ruolo fondamentale nello svolgimento della carriera dei ricercatori.

Meno noto è, di contro, che il sistema vigente attribuisce all'autore di alcuni tipi di opere specifici diritti sulle proprie creazioni. Questi diritti (noti come diritti di proprietà intellettuale) si atteggiavano generalmente come diritti esclusivi di utilizzazione economica, e possono avere nell'economia moderna un notevole valore economico. Quelli che più direttamente possono interessare i ricercatori universitari sono il diritto d'autore e il brevetto per invenzione.

Il diritto d'autore attribuisce il diritto esclusivo di utilizzazione economica di opere di varia natura, definite dalla legge “opere dell'ingegno”. Si tratta soprattutto di opere letterarie (romanzi, poesie, ma anche testi critici, pezzi di giornalismo, opere didattiche), artistiche (dipinti, statue, disegni), musicali (musica di ogni genere), teatrali, cinematografiche, fotografiche, ed anche software. Il diritto esclusivo di utilizzazione economica di queste opere nasce con la stessa creazione, senza che occorra il compimento di particolari formalità. Esso spetta all'autore, e poi ai suoi eredi fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, anche quando l'autore è un dipendente altrui (come nel caso del ricercatore universitario, che è dipendente dell'Università).

Il diritto di brevetto protegge le opere qualificabili come “invenzioni”, termine con il quale ci si riferisce ad ogni idea nuova ed originale che risolve un problema tecnico, in qualunque settore della tecnica (ingegneria, chimica, biotecnologie, informatica, ecc.). Il diritto esclusivo di utilizzazione economica nasce a seguito della concessione del brevetto, per ottenere la quale occorre presentare una apposita domanda all'Ufficio Brevetti. Il brevetto spetta all'inventore, cioè all'autore dell'invenzione, o al soggetto che abbia acquistato tale diritto dall'inventore. Se però l'inventore è un lavoratore subordinato (è il caso, ad esempio, dei tecnici che lavorano negli uffici studio e progettazione e nei laboratori di aziende grandi e piccole), i diritti sull'invenzione spettano al datore di lavoro, e all'inventore spetta un “equo premio”, rapportato al valore dell'invenzione.

Una disciplina speciale, risultante in parte dalla legge e in parte da regolamenti delle Università, vige in Italia per il caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari. I diritti su queste invenzioni spettano al ricercatore, ma egli deve riversare sulla sua Università una quota consistente dei



Ph.D Days
2019/20

V Edizione

“Per una ricerca di qualità”

proventi che venga eventualmente a realizzare sfruttando l’invenzione. Il ricercatore può tuttavia trasferire all’Università i diritti sulla sua invenzione, se l’Università dà il proprio consenso. In questo caso, potrebbe a lui essere riconosciuta una quota dei proventi che l’Università eventualmente realizzi. In entrambi i casi in fondo si viene a realizzare tra le due parti (ricercatore e Università) una sorta di distribuzione dei frutti dell’invenzione.